



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.6.2012  
COM(2012) 289 final

2012/0152 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione  
2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la  
Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e modifica  
tale decisione**

## RELAZIONE

Il 31 gennaio 2011 l'Unione europea ha deciso di avviare consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou riveduto. Tale decisione è stata assunta in seguito agli avvenimenti del 1° aprile 2010. In tale data, agli ordini del vicecapo di Stato maggiore delle Forze armate, generale Antonio Indjai, un gruppo di militari in rivolta ha arrestato l'ammiraglio José Zamora Induta, capo di Stato maggiore, e il primo ministro della Guinea-Bissau, Carlos Gomes Junior. Dopo la rivolta, il generale Indjai si è imposto come capo di Stato maggiore de facto prima di essere nominato ufficialmente il 25 giugno 2010 con decreto del presidente, Malam Bacai Sanhá, su proposta del governo.

La nomina dell'ammiraglio Bubo Na Tchuto, l'8 ottobre 2010, a capo della Marina ha rappresentato un altro passo indietro per il buon governo del paese. L'ammiraglio Na Tchuto ha avuto un ruolo destabilizzante dopo la rivolta del 1° aprile ed è oggetto di sanzioni da parte di alcuni partner internazionali per il suo presunto coinvolgimento in attività illecite.

L'Unione europea ritiene che la rivolta del 1° aprile 2010 e la successiva nomina dei suoi principali istigatori ai vertici della gerarchia militare costituiscano una violazione particolarmente seria e flagrante degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou (rispetto dei principi della democrazia), nonché un caso di urgenza particolare, conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b). Di conseguenza, il 2 febbraio 2011 è stata inviata una lettera alle autorità della Guinea-Bissau per invitarle a partecipare a delle consultazioni.

La riunione di apertura delle consultazioni si è svolta a Bruxelles il 29 marzo 2011.

Nel corso della riunione, i partecipanti hanno preso atto delle proposte avanzate dalla Guinea-Bissau per garantire progressivamente la preminenza del potere civile, migliorare la governance democratica, assicurare il rispetto dell'ordine costituzionale e dello Stato di diritto e lottare contro l'impunità e la criminalità organizzata.

Gli impegni assunti dalla Guinea-Bissau comprendono in particolare:

- lo svolgimento e la conclusione, in piena indipendenza e in condizioni materiali e di sicurezza adeguate, delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi agli omicidi perpetrati nel marzo e nel giugno 2009;
- l'effettiva attuazione della riforma del settore sicurezza, sulla base della strategia approvata dal parlamento nazionale e del pacchetto legislativo predisposto con l'appoggio della missione PSDC dell'Unione europea;
- il rinnovo delle gerarchie militari allo scopo di garantire la nomina ai vertici di comando di persone non implicate in comportamenti anticostituzionali o illegali, né in episodi di violenza, conformemente alle conclusioni e alle raccomandazioni della tabella di marcia dell'ECOWAS per la riforma del settore sicurezza;
- l'approvazione e l'agevolazione di una missione di esperti a supporto della riforma del settore sicurezza e della protezione di esponenti politici, effettuata con il sostegno dell'ECOWAS, della CPLP e/o di altri partner;

- l'elaborazione, l'adozione e l'effettiva realizzazione di piani operativi nazionali per l'attuazione della riforma del settore sicurezza e per la lotta al narcotraffico;
- il miglioramento della gestione amministrativa e finanziaria del personale civile e militare, nonché delle misure di lotta al riciclaggio di denaro.

Nelle sue conclusioni al termine delle consultazioni, l'Unione europea ha preso atto dei suddetti impegni e ha invitato i rappresentanti della Repubblica di Guinea-Bissau ad avviare immediatamente le indagini e i procedimenti giudiziari riguardanti gli avvenimenti del 1° aprile 2010, al fine di rafforzare la lotta contro l'impunità, e a proporre un calendario più dettagliato per l'attuazione degli impegni, conformemente ai tempi stabiliti nella tabella di marcia dell'ECOWAS.

Con decisione n. 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, l'Unione europea ha deciso di adottare misure opportune per attuare tali impegni, tra cui un programma di impegni reciproci finalizzati alla graduale ripresa della cooperazione da parte dell'UE.

Il 18-20 gennaio 2012 si è svolta a Bissau una missione ex articolo 96. La relazione della missione evidenzia l'insufficiente attuazione del primo pacchetto di impegni indicato nella decisione n. 2011/492/UE del Consiglio e, di conseguenza, l'impossibilità di sbloccare i corrispondenti programmi di cooperazione. La relazione è stata approvata dal gruppo di lavoro Africa del Consiglio il 15 febbraio 2012.

Il 12 aprile 2012 è stato perpetrato un colpo di Stato ad opera di elementi delle forze armate dopo il primo turno delle elezioni presidenziali, programmate dopo la morte a gennaio del Presidente Bacai Sanhá; il presidente facente funzioni e il primo ministro sono stati arrestati.

Da allora l'ECOWAS funge da mediatore per favorire una soluzione in grado di ripristinare l'ordine democratico in Guinea-Bissau.

La Commissione ritiene importante che la decisione n. 2011/492/UE del Consiglio non scada, in quanto costituisce il quadro fondamentale per promuovere la stabilità democratica in Guinea-Bissau. Si propone quindi di prorogarne di un anno la scadenza, fino al 19 luglio 2013.

Gli altri elementi della decisione (condizioni specifiche e risposte dell'UE) potrebbero richiedere alcuni adeguamenti in funzione della situazione politica, ma allo stadio attuale non è possibile prevedere con sufficiente precisione gli sviluppi futuri.

### **Conclusione**

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate nei confronti della Guinea Bissau.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e modifica tale decisione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup> (in appresso "Accordo di Cotonou") e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da adottare ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e adottate le misure appropriate, come specificato in allegato alla stessa.
- (2) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou continuano ad essere violati e le attuali condizioni nella Guinea-Bissau non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
- (3) È quindi opportuno modificare la decisione 2011/492/UE per prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La decisione 2011/492/UE è così modificata:

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

<sup>3</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48.

All'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa cessa di produrre effetti il 19 luglio 2013."

*Articolo 2*

La lettera allegata alla presente decisione viene trasmessa alle autorità della Guinea-Bissau.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

Signor Presidente della Repubblica della Guinea Bissau,

Signor Primo ministro della Repubblica della Guinea Bissau,

In seguito alle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione europea ha deciso, con decisione n. 2011/492/UE del 18 luglio 2011, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione con l'UE.

Dodici mesi dopo l'adozione della suddetta decisione, l'Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi significativi e decide quindi di prorogare il periodo di applicazione della sua decisione n. 2011/492/UE fino al 19 luglio 2013.

L'Unione europea intende sottolineare ancora una volta l'importanza che annette alla futura cooperazione con la Guinea-Bissau e conferma la sua intenzione di proseguire il dialogo e avanzare nel prossimo futuro verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

Vogliate gradire, signor Presidente della Repubblica e Signor Primo ministro, i nostri distinti saluti.

Per il Consiglio

C. ASHTON

Presidente

Per la Commissione

A. PIEBALGS

Commissario